

alla riscossione dei diritti sulle carte di identità presso il comune di *Omissis (OMISSIS)*, depositato in data 16 aprile 2021.

In proposito, il magistrato istruttore ha ritenuto di deferire l'esame dei conti de quibus al fine di sottoporre al Collegio due questioni preliminari, propedeutiche ad un eventuale successivo esame nel merito.

In via preliminare, il magistrato istruttore ha riferito che il conto è stato approvato con determina del responsabile del servizio finanziario n.3 del 2/1/2021, che è stato trasmesso un attestato di parifica del conto medesimo, che è stata inviata una relazione del 4/1/2021 con parere del revisore dei conti sul conto medesimo e che nei verbali di cassa datati 1/4/2020, 8/7/2020 e 31/12/2020 è stato attestato che "il servizio di agente contabile è svolto nel pieno rispetto delle norme contabili e regolamentari".

Tuttavia, a seguito dell'esame comparato tra il giornale di cassa e il conto giudiziale, il magistrato istruttore ha evidenziato le seguenti discordanze.

	Diritti di segreteria	Diritto fisso su CIE	Diritto fisso su Carte di identità Cartacee
Gennaio	4,42	352	5,42
Febbraio	4,94	286	10,84
Marzo	8,84		
Aprile	5,88	22	5,42
Maggio	5,16	110	

	Giugno	10,14	462	10,84
	Luglio	6,5	616	5,42
	Agosto	2,34	264	5,42
	Settembre	9,88	440	
	Ottobre	8,32	374	5,42
	Novembre	5,46	132	
	Dicembre	1,32	198	
	Totale parziale	73,2	3256	48,78
	Totale generale			3377,98
	Totale conto giudiziale			835,7

A seguito di richiesta di chiarimenti inviata al responsabile del servizio finanziario, il Comune, con nota n. 1415 del 13 aprile 2022, ha chiarito quanto segue:

- per i diritti di segreteria: all'importo indicato all'interno della tabella comparativa (Euro 73,20) si deve sommare l'importo pari ad Euro 4,94 (rev. 15/2020) riferito al mese di dicembre 2019 versato nell'esercizio 2020 e detrarre l'importo pari ad Euro 1,32 riferito al mese di dicembre 2020 versato in esercizi successivi;

- Per i diritti sulle carte di identità: sul conto giudiziale depositato in data 16 aprile 2021 non sono stati inseriti gli importi versati al Ministero dell'interno, in quanto considerati

partite di giro. In ogni caso alla luce delle nota istruttoria inviata dalla Sezione giurisdizionale l'agente contabile ha provveduto alla ricompilazione ed al deposito di un nuovo conto giudiziale; nel periodo marzo-luglio è stato introitato l'importo pari ad Euro 1.210,00 e versato l'importo pari ad Euro 1.210,21 (0,21 in più) a seguito di un puro errore materiale; all'importo del Giornale di Cassa pari ad Euro 3.256,00 è necessario sommare l'importo relativo al mese di dicembre 2019 pari ad Euro 264,00 nonché l'importo pari ad Euro 48,78 riportato sotto la voce "Per diritto fisso carte d'identità cartacee" e va detratto l'importo pari ad Euro 198,00 relativo ai proventi del mese di dicembre 2020 versati nell'esercizio 2021.

Alla luce delle suddette evidenze, il Magistrato istruttore, senza entrare nel merito dei riconteggi effettuati, ha evidenziato come il documento contabile depositato in data 16 aprile 2021 rendiconti solo parzialmente la gestione dei diritti sulle carte di identità introitati dall'agente contabile *Omissis*, chiedendo pertanto al Collegio di pronunziarsi sull'improcedibilità del giudizio.

Nel contempo, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di pronunziarsi altresì sull'ammissibilità del conto giudiziale ricompilato perché "non rispetta il principio contabile dell'annualità", "atteso che sono iscritte le somme relative al mese di dicembre dell'anno precedente e non sono registrati gli introiti nel mese di dicembre dell'anno corrente (che per i diritti di segreteria si attesta essere versati in esercizi successivi)".

A seguito della relazione, con decreto presidenziale n. 73/2022 del 5/5/2022 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 14 settembre 2022.

L'agente contabile non ha depositato scritti difensivi né è comparso in udienza; anche l'Amministrazione non ha depositato atti.

In sede di udienza, il PM ha concordato con le conclusioni del magistrato relatore.

DIRITTO

[1] In via preliminare, deve osservarsi come il presente giudizio, iscritto al n. 23221 del registro di segreteria, riguardi il conto giudiziale n. 38662 (esercizio 2020), reso dal sig. *Omissis*, addetto alla riscossione dei diritti sulle carte di identità presso il comune di *Omissis (OMISSIS)*, sia stato formalmente depositato nella segreteria della Sezione in data 16 aprile 2021.

A norma dell'articolo 140, comma 3, del codice di giustizia contabile, "il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio". In sostanza, secondo pacifica dottrina giuscontabile, il giudizio di conto si instaura ipso iure con la presentazione del conto alla Corte, secondo modalità necessitate e oggettivo-reali che derogano al principio processual-civilistico del *nemo iudex sine actore*.

La centralità del documento – conto emerge altresì dalla puntuale individuazione dell'oggetto dei giudizi di conto, che la dottrina giuscontabile prevalente individua, nel contempo,

nell'accertamento sia del documento contabile in sé che delle gestioni ivi rappresentate.

In senso analogo, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, hanno avuto modo di precisare (sentenza n. 720/A dl 17.7.1991) che “il giudizio di conto non ha solo lo scopo di accertare l'esistenza e i limiti di un credito dell'Amministrazione nei confronti del contabile, ma anche quello di accertare la regolarità della gestione in tutta la sua durata, dispiegando effetti riflessi sui contabili subentranti e nei conti successivi in cui sono destinate a rifluire le risultanze di ciascun conto; con la conseguenza che oggetto del giudizio di conto non è solo la condanna o il discarico del contabile ma anche la rettifica di elementi di partite del conto indipendentemente da ogni ipotesi di responsabilità”.

Orientamento giurisprudenziale ripetutamente richiamato dalla più recente giurisprudenza contabile (di recente, sez. giur. Molise, sent. n. 39/2021), secondo cui <<L'oggetto del giudizio, come noto, è costituito dall'accertamento della regolarità sia del documento contabile in sé, sia della gestione in esso rappresentata, tendente a verificare “se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e, dunque, ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico) così Corte Cost. sent. n. 292, del 25 luglio 2001)>>.

Analogamente, nella prospettiva del possibile esito del giudizio,

si è altresì evidenziato, sempre nella più recente giurisprudenza contabile (Sez Sardegna, Sent. n. 7/2018 e n. 284/2019; Sez. Toscana n. 325/2019), che “l’oggetto del giudizio di conto consiste non solo nella condanna o nel discarico del contabile, ma anche nella eventuale rettifica di elementi di partite del conto, indipendentemente da ogni ipotesi di responsabilità (cfr. SS.RR. n. 720/A del 17 luglio 1991)”.

Orbene, con riguardo al caso di specie, si osserva che in data 16 aprile 2021 il Comune di *Omissis* ha depositato il conto oggetto del giudizio (approvato con determina del responsabile del servizio finanziario n.3 del 2/1/2021 e con trasmissione di un attestato di parifica del conto medesimo), così instaurando il giudizio avente ad oggetto il conto medesimo; tuttavia, il Comune di *Omissis*, a seguito dei rilievi istruttori avanzati dal magistrato istruttore, ha depositato presso questa Sezione giurisdizionale un nuovo conto giudiziale (essenzialmente diverso dal primo), inerente tuttavia alla medesima gestione di quello originariamente depositato e oggetto del presente giudizio.

Pertanto, il presente giudizio, avente ad oggetto (nei termini dianzi precisati) il conto depositato in data 16 aprile 2021, dev’essere dichiarato improcedibile, avendo il Comune depositato, in data successiva, un ulteriore e diverso conto giudiziale inerente alla medesima gestione contabile, ovvero la riscossione dei diritti sulle carte di identità presso il comune di *Omissis* (*OMISSIS*) per l’anno 2020.

[2] Ferma rimanendo l'estinzione del presente giudizio per improcedibilità e con riguardo all'ulteriore questione interpretativa avanzata dal Magistrato istruttore, pare utile evidenziare che il decreto legislativo n. 118/2011, all'allegato n. 4/2 ("principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") espressamente prevede, al punto n. 4.2. :

"4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare all'amministrazione per la quale operano gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della riscossione".

Il regolamento di contabilità del Comune di *Omissis* (deliberazione C.C. n. 22/2015), all'art. 27 ("gli incaricati interni della riscossione – versamenti delle somme riscosse"), testualmente prevede che "1. L'economo e gli altri agenti contabili, designati con apposito provvedimento del dirigente competente, effettuano il versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale entro 15 giorni dalla data di riscossione. 2. Se le dette scadenze ricadono in un giorno feriale, il versamento è eseguito il primo giorno non festivo successivo".

Con riguardo ai modelli da utilizzare per la resa del conto degli agenti della riscossione dei Comuni, l'articolo 227, comma 6-ter, del d. lgs. n. 267/2000 (e successive modificazioni) prevede che "I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Con riferimento agli agenti della riscossione degli enti locali, detto DPR n. 194/1996 individua e predispone il modello n. 21, strutturato come conto di cassa, da rendere (come per tutti gli agenti contabili), a norma dell'art. 233 del Tuel, "entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario".

Quanto all'orizzonte temporale di riferimento, può utilmente essere richiamato il principio dell'annualità di cui al d. lgs. n. 118/2011, allegato n. 1, ove si prevede che "I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare".

In coerenza con i riferiti dati strutturali inerenti al modello 21, i Comuni sono dunque tenuti a compilare detti modelli relativi agli agenti interni della riscossione in termini di cassa e con riguardo a ciascuna annualità (salve eventuali cessazioni del *munus infrannuali*).

In proposito, pare utile evidenziare come la disciplina relativa ai conti erariali degli agenti della riscossione preveda invece una più compiuta strutturazione (art. 616 e 621 del R.D. n. 827/1924) del conto medesimo anche in termini di “diritto”, prevedendo che debba comprendere “il carico, lo scarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza” (cfr.: articolo 621 per gli agenti della riscossione, con elencazione analitica del contenuto); tanto al fine di contemplare una più compiuta rappresentazione della gestione, anche ai fini dell’accertamento dell’ammanco.

Peraltro, proprio in ragione di detta disciplina dei conti erariali e delle finalità ad essa sottese, parte della giurisprudenza contabile ha affermato, con riguardo però ai concessionari (non ai contabili interni) della riscossione degli enti locali, che il conto giudiziale dovrebbe essere reso “su modulistica analoga a quella utilizzata per la riscossione delle entrate erariali, comprendendovi tanto il conto di diritto quanto quello di cassa, apparendo decisamente preferibile quest’ultima modalità di rendicontazione rispetto alla resa di un conto di cassa sul modello 21 approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194” (cfr. Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte n. 144/2011, Sezione giurisdizionale per la Sardegna n. 347/2013, n. 46/2014; ord. Sez. Giur. Toscana n. 127/2016).

Ad ogni modo, con riguardo al caso di specie (contabile meramente interno, con accertamento delle entrate contestuale al

	pagamento) e tenuto conto dei richiamati termini regolamentari	
	previsti per il versamento in tesoreria del riscosso, ritiene il Col-	
	legio che il conto giudiziale debba essere necessariamente re-	
	datto, in conformità al modello legale, ovvero in termini di cassa	
	con riguardo all'anno finanziario di riferimento, e che, in ipotesi	
	di riversamenti (che l'agente della riscossione dovrebbe diligen-	
	temente marginalizzare) non coincidenti con detto periodo,	
	l'agente contabile dovrà provvedere a rendere giustificazione	
	delle operazioni (mediante produzioni documentali, più confe-	
	renti rispetto alla pur possibile integrazione del conto anche in	
	termini di "diritto") cronologicamente eccentriche, ai fini del ri-	
	scontro giudiziale della regolarità del conto nonché della verifica	
	di eventuali ammanchi.	
	[3] Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della natura me-	
	ramente processuale delle questioni trattate, se ne dispone la	
	compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c	
	PQM	
	La Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per la Ca-	
	labria – dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale n.	
	38662 (esercizio 2020), reso dal sig. <i>Omissis</i> , addetto alla riscos-	
	sione dei diritti sulle carte di identità presso il comune di <i>Omis-</i>	
	<i>sis (OMISSIS)</i> , depositato in data 16 aprile 2021.	
	Compensa le spese processuali.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14	
	11	

settembre 2022.

IL PRESIDENTE - ESTENSORE

dott. Natale Longo

firmato digitalmente

Depositato in segreteria il 21/09/2022

Il Funzionario

dott.ssa Stefania Vasapollo

firmato digitalmente